**Giunta comunale[[1]](#footnote-1)**

**Proposta di Delibera**

***Avvio del procedimento***

*Definizione degli indirizzi per l’applicazione dell’art. 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm. in relazione alla rimodulazione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali mediante co-progettazione con gli enti gestori.*

**Premesso che**

* con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
* con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 sono stati disposti i "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
* con Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020 sono state adottate “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”;
* con Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state adottate “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
* con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 sono state adottate “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
* con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 sono state adottate “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
* con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono state emanate “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
* con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 sono state adottate “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
* con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 sono state emanate “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
* con Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 sono state emanate “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
* con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 sono state adottate “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
* con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 sono state introdotte “*Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
* con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 sono state emanate “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
* con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 sono state adottate “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”.

**Premesso, ancora, che**

* il comune di …………………….. (in avanti anche solo “Comune” o “Ente”) è titolare delle funzioni amministrative in materia di …………….;
* ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo “TUEL”) “*2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (…)*

*5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*”.

**Richiamati**

* lo Statuto dell’ente, il quale prevede fra l’altro che “………..” (*cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale*);
* le Linee di mandato dell’ente, a mente delle quali “………….” (*laddove di interesse*);
* il DUP dell’ente, approvato con delibera n. .. del ../../20....

**Considerato che**

* l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha comportato, fra l’altro, un impatto significativo sulla continuità nello svolgimento dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali (in avanti congiuntamente anche “servizi”);
* l’erogazione dei servizi, in termini di qualità e in continuità, rappresenta anche una risposta dell’ente ai bisogni della Comunità, sotto il profilo della tenuta socio-economica, contribuendo a rimuovere gli ostacoli per i cittadini, nell’adempimento dei doveri di solidarietà sociale e di uguaglianza, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione;
* al contempo, l’organizzazione dei servizi sociali, secondo i principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale, sono “finanziariamente condizionati”;
* infine, Questo Ente è tenuto al rispetto del principio di buon andamento, previsto dall’art. 97 della Costituzione, nell’esercizio delle proprie funzioni.

**Richiamato**

* l’art. 48 (*Prestazioni individuali domiciliari*), come modificato dall’art. 109 (*Servizi delle pubbliche amministrazioni*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sul S.O. alla GURI n. 128 del 19 maggio 2020, il quale testualmente stabilisce che “*1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilita', dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorita' individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.*

*2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli affidatari di tali attivita', tramite il personale a cio' preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attivita'. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.*

*3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, e' fatta comunque salva la possibilita' per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'*».

**Richiamato**

* il “*Programma regionale per la riattivazione nella fase due dell’emergenza COVID 2019 delle attività sociali e socio-sanitarie di cui all’art. 8 del DPCM 26 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni*” approvato con D.G.R. n. … del ../../2020.

**Considerato che**

* questo Ente intende formulare i propri indirizzi per la rimodulazione dei servizi, sulla base delle priorità previamente individuate, mediante co-progettazione, ai sensi del richiamato art. 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm.;
* in particolare, appare necessario tener conto dei diversi interessi, pubblici e privati, riferiti alla richiamata rimodulazione temporanea dei servizi esternalizzati in una logica di reale ed effettiva attività di collaborazione di buona fede fra le parti, attraverso l’attività di co-progettazione;
* l’esigenza di adottare indirizzi omogenei è resa, altresì, necessaria dall’eterogeneità delle modalità organizzative e delle modalità di affidamento dei servizi, ovverosia mediante appalto, concessione e convenzione;
* occorre applicare il più volte richiamato art. 48 bilanciando gli interessi pubblici al buon andamento dell’ente, alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza nella fruizione dei servizi da parte degli utenti finali, nonché alla garanzia dell’equilibrio economico-finanziario degli enti gestori nei termini e nei limiti stabiliti dalla medesima disposizione, come chiarito anche dalla Relazione illustrativa al decreto-legge n. 34/2020;
* in ragione della stratificazione degli interventi normativi, riferiti al citato art. 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm., durante il periodo di emergenza epidemiologica, occorre da ultimo valutare il rapporto fra le attività eventualmente fin qui svolte dagli enti gestori, in attesa della formalizzazione degli accordi, conseguenti alla rimodulazione dei servizi [*eventuale*].

**Ricordato che**

* [*laddove gli enti gestori siano Enti del Terzo settore*] l’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;
* in particolare, l’art. 55, terzo comma, prevede che “*la co-progettazione e' finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (…) (…)*”;
* inoltre, il primo comma dell’art. 55 CTS a mente del quale “*1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona*”.

**Rilevato, ancora, che**

* [*laddove gli enti gestori siano Enti del Terzo settore*] la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell’attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione.

**Considerato che**

* l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative.

**Considerato, da ultimo, che**

* occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione, in applicazione dell’art. 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm., in modo omogeneo rispetto ai servizi indicati nella scheda allegata alla presente deliberazione [**Allegato n. …**];
* questo Ente ravvisa la necessità di formulare i seguenti indirizzi:

1. la co-progettazione della rimodulazione dei servizi dovrà essere autentica espressione di mutua, leale e proattiva attività di collaborazione fra l’ente e gli enti gestori, coinvolgendo – ove possibile – sia gli utenti, le rispettive famiglie e le reti, formali ed informali, di riferimento, che le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative degli enti gestori, anche al fine di innovare le modalità stesse di svolgimento dei servizi, compreso l’utilizzo delle tecnologie informatiche, e di promuovere ed incentivare, ove possibile, l’autonomia dei destinatari dei servizi;
2. il procedimento di co-progettazione dovrà avvenire in ogni caso nel rispetto dei principi di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, in ragione della priorità dell’interesse pubblico alla risposta al bisogno degli utenti dei servizi oggetto di rimodulazione;
3. la rimodulazione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto della disciplina vigente, statale e regionale, generale e settoriale, applicabile;
4. la rimodulazione potrà anche avvenire in combinazione con l’attivazione, da parte dell’ente, delle opzioni e delle facoltà previste negli atti di affidamento dei servizi e nel rispetto della corrispondente disciplina di riferimento;
5. la rimodulazione dovrà tendere, ove possibile, al graduale ripristino dell’originario assetto funzionale dei servizi, fermo restando l’adeguamento alle eventuali sopravvenute disposizioni e ordinanze emanate a livello statale e regionale;
6. la rimodulazione, oltre a quanto stabilito dal più volte articolo 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm., dovrà avvenire nel rispetto del principio del divieto di c.d. modifiche sostanziali dell’originario titolo contrattuale, tali per cui dovrebbe farsi ricorso ad una nuova procedura di affidamento, così come – con specifico riferimento ai rapporti in concessione – occorrerà garantire la permanenza del c.d. rischio operativo in capo al concessionario, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina e chiarito dalla giurisprudenza, e ciò al fine di garantire il rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di parità di trattamento;
7. [*eventuale*] la rimodulazione potrà essere formalizzata avendo ad oggetto le eventuali attività già svolte dagli enti gestori in conseguenza del principio di continuità della prestazione dei servizi (c.d. *ora per allora*);
8. la rimodulazione non dovrà comportare in ogni caso maggiori oneri da parte dell’ente, posto che si fa riferimento – quale tetto massimo dell’importo riconoscibile agli enti gestori a seguito della rimodulazione dei servizi – all’importo loro originariamente riconosciuto;
9. la rimodulazione dovrà avvenire, coerentemente con la figura della co-progettazione, secondo la co-responsabilità fra ente ed enti gestori, nel senso che la semplificazione degli adempimenti amministrativi, richiesti ai fini della formalizzazione dell’accordo fra le parti, è compensato dalla diretta assunzione dell’impegno degli enti gestori in ordine alla veridicità dei dati e delle informazioni, oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss. mm. [*eventuale*];
10. la rimodulazione, infine, sarà efficace solo dopo l’avvenuta formalizzazione di apposito atto integrativo/*addendum* dell’originario titolo contrattuale in essere (contratto di appalto, concessione e convenzione).

**Vista**

* la relazione istruttoria dell’Ufficio …………………[*eventuale*].

**Visti**

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;

- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;

- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;

- la legge regionale n. 15/2018;

- le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;

- la legge n. 106/2016;

- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

- il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., recante il codice dei contratti pubblici, il DM n. 49/2018 sui compiti del DEC e le Linee Guida n. 9 relativamente al monitoraggio dell’esecuzione dei contratti di partenariato pubblico-privato;

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il d. lgs. n. 118/2011 e ss. mm.;

- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n… del ../../20..;

- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. … del ../../20…;

- il regolamento per l’attività contrattuale [*eventuale*];

- il decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

**Visti**

- i pareri favorevoli, allegati alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm.

\* \* \*

Tanto premesso,

**DELIBERA**

a) di approvare i seguenti indirizzi ai fini della rimodulazione dei servizi, indicati nella scheda allegata alla presente deliberazione [Allegato n. 1], mediante co-progettazione, in applicazione dell’art. 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm.:

1) la co-progettazione della rimodulazione dei servizi dovrà essere autentica espressione di mutua, leale e proattiva attività di collaborazione fra l’ente e gli enti gestori, coinvolgendo – ove possibile – sia gli utenti, le rispettive famiglie e le reti, formali ed informali, di riferimento, che le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative degli enti gestori, anche al fine di innovare le modalità stesse di svolgimento dei servizi, compreso l’utilizzo delle tecnologie informatiche, e di promuovere ed incentivare, ove possibile, l’autonomia dei destinatari dei servizi;

2) il procedimento di co-progettazione dovrà avvenire in ogni caso nel rispetto dei principi di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, in ragione della priorità dell’interesse pubblico alla risposta al bisogno degli utenti dei servizi oggetto di rimodulazione;

3) la rimodulazione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto della disciplina vigente, statale e regionale, generale e settoriale, applicabile;

4) la rimodulazione potrà anche avvenire in combinazione con l’attivazione, da parte dell’ente, delle opzioni e delle facoltà previste negli atti di affidamento dei servizi e nel rispetto della corrispondente disciplina di riferimento ;

5) la rimodulazione dovrà tendere, ove possibile, al graduale ripristino dell’originario assetto funzionale dei servizi, fermo restando l’adeguamento alle eventuali sopravvenute disposizioni e ordinanze emanate a livello statale e regionale;

6) la rimodulazione, oltre a quanto stabilito dal più volte articolo 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm., dovrà avvenire nel rispetto del principio del divieto di c.d. modifiche sostanziali dell’originario titolo contrattuale, tali per cui dovrebbe farsi ricorso ad una nuova procedura di affidamento, così come – con specifico riferimento ai rapporti in concessione – occorrerà garantire la permanenza del c.d. rischio operativo in capo al concessionario, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina e chiarito dalla giurisprudenza, e ciò al fine di garantire il rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di parità di trattamento;

7) [eventuale] la rimodulazione potrà essere formalizzata avendo ad oggetto le eventuali attività già svolte dagli enti gestori in conseguenza del principio di continuità della prestazione dei servizi (c.d. *ora per allora*);

8) la rimodulazione non dovrà comportare in ogni caso maggiori oneri da parte dell’ente, posto che si fa riferimento – quale tetto massimo dell’importo riconoscibile agli enti gestori a seguito della rimodulazione dei servizi – all’importo loro originariamente riconosciuto;

9) la rimodulazione dovrà avvenire, coerentemente con la figura della co-progettazione, secondo la co-responsabilità fra ente ed enti gestori, nel senso che la semplificazione degli adempimenti amministrativi, richiesti ai fini della formalizzazione dell’accordo fra le parti, è compensato dalla diretta assunzione dell’impegno degli enti gestori in ordine alla veridicità dei dati e delle informazioni, oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss. mm. [*eventuale*];

10) la rimodulazione, infine, sarà efficace solo dopo l’avvenuta formalizzazione di apposito atto integrativo/addendum dell’originario titolo contrattuale in essere (contratto di appalto, concessione e convenzione).

b) di dare mandato al Dirigente del Servizio …………… di assumere tempestivamente gli atti e di fare quanto necessario per dare attuazione alla presente deliberazione;

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di legge, ricorrendo il presupposto dell’estrema urgenza;

d) di dare atto che la presente delibera non comporta maggiori oneri per il bilancio dell’ente, secondo quanto meglio indicato in premessa;

e) di pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge.

1. Nel documento si fa riferimento, per brevità, alle espressioni “Giunta comunale” e “Comune”, che, pertanto, dovranno essere sostituite dalle espressioni “Giunta dell’Unione” e “Unione dei Comuni” o dalle ulteriori espressioni riferite alle forme di organizzazione dei Comuni, singoli o associati, ai sensi della vigente disciplina. [↑](#footnote-ref-1)